

**CONVENZIONE PER L'ESTENSIONE DELLA RETE ALLE STRUTTURE NON APPARTENENTI ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI PER I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA**

TRA

- L'Università degli Studi di Sassari, con sede legale in Sassari, Piazza Università n. 21, P. IVA 00196350904, rappresentata dal Rettore Prof. Massimo Carpinelli, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università
- L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, con sede legale in Sassari, Via Coppino n. 26, P.IVA 02268260904, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Pintor, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda;

E

- L'Università Campus Bio-Medico di Roma in prosieguo denominata "Campus Bio-Medico", C.F. 97087620585 con sede in Roma – Via Alvaro del Portillo, 21 – in persona del Direttore Generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, Prof. Gianluca Oricchio, domiciliato per la carica presso la sede Campus Bio-Medico;

PREMESSA

**VISTO** l'art. 27 del D.P.R. n. 382 del 11/07/80, che prevede la possibilità per le Università Italiane di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici - extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione specialistica;

**VISTO** l'art. 37 del D. Lgs. n. 368 del 17/08/99, che disciplina l'attività dei medici in formazione specialistica, ed in particolare prevede per il medico la stipula di uno specifico contratto di formazione specialistica all'atto dell'iscrizione alla Scuola di Specializzazione;

**VISTO** l'art. 38 del D. Lgs. n. 368 del 17/08/99, che disciplina le modalità del programma di formazione e lo svolgimento delle attività teoriche e pratiche, previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente;

**VISTO** il Protocollo d'Intesa Regione - Università del 16/09/04, che al titolo III disciplina i rapporti per lo svolgimento della formazione specialistica, ed in particolare al comma d) dell'art. 19 prevede che le strutture ove è svolta l'attività di formazione specialistica debbano essere in possesso dei requisiti di idoneità di cui al D. Lgs. n. 257 del 08/08/91 e al D.M. del 17/12/97;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27/04/07, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;

**VISTA** la deliberazione n. 86 del 16/02/09, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per l'estensione della rete formativa alle strutture non appartenenti all'Università degli Studi di Sassari per i medici in formazione specialistica;

**PRESO ATTO** della volontà della Direzione Aziendale, con la quale si è manifestato l'intendimento di integrare e modificare lo schema di convenzione di cui sopra;

**VISTA** la delibera n.152 adottata dall'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari in data 18/02/2014 che approva lo schema della presente convenzione;

**CONSIDERATO** che la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare avendo riconosciuto il Campus Bio-Medico quale centro di eccellenza a specializzazione avanzata e diverso rispetto alle strutture di sede e collegate della citata Scuola di specializzazione, ha interesse che il Campus Bio-Medico partecipi quale struttura complementare o di supporto ulteriore, senza necessità di accreditamento alla rete formativa della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare dell'Università degli Studi di Sassari;

**CONSIDERATO** che il Campus Bio-Medico ha manifestato la propria disponibilità a condividere le proprie strutture, attrezzature e personale, per le esigenze didattiche e formative della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare, con l'Università degli Studi di Sassari;

**VISTE** le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Sassari rispettivamente nelle date del 21 novembre 2013 e del 27 novembre 2013, con le quali viene approvato lo schema della presente convenzione;

**VISTE** le delibere adottate dal Consiglio della Scuola di specializzazione in Chirurgia Vascolare, e dal Consiglio della Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Sassari, rispettivamente nelle date del 30 settembre 2015 e del 27 gennaio 2016

**TUTTO CIÒ PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

Il Campus Bio-Medico, mette a disposizione dell'Università degli Studi di Sassari, di seguito denominata Università, e dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari, di seguito denominata A.O.U., per le esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare, le seguenti strutture accreditate: U.O.C. di Chirurgia Vascolare del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, nelle quali vengono effettuate, a titolo indicativo, le seguenti prestazioni: bypass distali (100/anno), resezione aneurismi aorta addominale in minilaparotomia (100/anno);

**Art. 2**

L'Università utilizza le strutture di cui al precedente art. 1, per l'espletamento delle attività complementari od integrative di quelle svolte nell'ambito delle strutture di sede della Scuola di Specializzazione predetta, ai fini del completamento della formazione specialistica dei medici in formazione.

**Art. 3**

Le modalità di accesso del medico in formazione alle strutture di cui all'art. 1 saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio della Scuola, in accordo con i Dirigenti responsabili delle strutture del Campus Bio-Medico.

Il Direttore della Scuola si impegna a comunicare all'A.O.U. e al Campus Bio-Medico i nominativi dei medici in formazione nonché il loro periodo di formazione specialistica.

#### **Art. 4**

L'attività, i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, la tipologia degli interventi, che il medico in formazione specialistica dovrà eseguire, dovranno essere preventivamente concordati dal Consiglio della Scuola e dai Dirigenti responsabili delle strutture del Campus Bio-Medico.

L'attività e gli interventi dovranno essere illustrati e certificati dai Dirigenti responsabili delle strutture del Campus Bio-Medico e controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, fornito dall'Università. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella dei medici strutturati del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

L'attività tutoriale svolta dai Dirigenti sanitari a favore dei medici in formazione specialistica costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti la direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale, ai sensi dell'art.38, comma 5, del D.L.gs. n. 368 del 17/08/99 e per l'eventuale attribuzione di crediti ECM.

#### **Art. 5**

Al fine di consentire all'Università di erogare il trattamento economico dei medici in formazione, come previsto da contratto, i Dirigenti responsabili delle strutture del Campus Bio-Medico dovranno inviare al termine di ciascun mese, alla stessa Università l'attestazione delle presenze su moduli debitamente predisposti. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale del S.S.N. a tempo pieno.

L'attività del medico in formazione specialistica non potrà, in nessun caso, sostituire quella del personale di ruolo del reparto od in servizio.

#### **Art. 6**

Il Campus Bio-Medico, presso il quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali per la responsabilità civile contro terzi, per l'attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture, alle medesime condizioni del proprio personale.

Gli estremi identificativi dell'assicurazione RCT predetta devono essere comunicati all'Università e all'A.O.U. dal Campus Bio-Medico.

L'A.O.U. provvede ad anticipare i costi relativi alla copertura assicurativa obbligatoria INAIL per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico medesimo, sia nelle proprie strutture sia nelle altre strutture di cui alla presente convenzione, salvo rimborso da parte del Campus Bio-Medico per i periodi di formazione espletati presso la medesima struttura. Il costo relativo alla copertura assicurativa obbligatoria INAIL, anticipato dall'A.O.U., dovrà essere rimborsato da parte del Campus Bio-Medico entro e non oltre 90 giorni dalla conclusione del periodo di formazione fuori rete di ciascun specializzando.

#### **Art. 7**

Per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, la Facoltà di Medicina e Chirurgia delibera annualmente, su proposta del Consiglio della Scuola, sia l'affidamento con titolarità di corsi di insegnamento sia l'affidamento di attività didattiche integrative, inclusa quella di tutorato. Per l'affidamento dei predetti compiti di attività didattica frontale, professionalizzante e tutoriale, il Consiglio della Scuola valuta l'esperienza didattica e l'attività di servizio svolta presso strutture specialistiche accreditate, conformi con la tipologia della scuola.

#### **Art. 8**

Il medico in formazione deve presentare al Consiglio della Scuola un "Progetto formativo" accompagnato dalla documentazione rilasciata dalla struttura ospitante; tale progetto deve rientrare nel piano di formazione previsto per l'anno di corso.

Il Consiglio della Scuola valuta la congruità del progetto, verifica se l'attività indicata possa in alternativa essere svolta all'interno delle strutture della Scuola e, infine, autorizza la frequenza esterna. In determinati periodi dell'anno l'autorizzazione alla frequenza esterna implica l'impossibilità alla frequenza teorica e, di conseguenza, il Consiglio della Scuola deve esprimersi in merito all'esonero di tale frequenza.

Il periodo di frequenza esterna, essendo finalizzato al completamento del piano formativo del medico in formazione, non deve essere recuperato e, conseguentemente, lo stesso continua a godere del trattamento economico spettante, a seguito della procedura di verifica delle presenze previste dall'art. 5.

Il medico in formazione autorizzato alla frequenza esterna dovrà seguire le indicazioni proposte dai tutor, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi od altre notizie di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza, prendere atto che la frequenza non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro, redigere una relazione finale sull'attività di formazione svolta, da consegnare a gli uffici competenti entro dieci giorni dal rientro in sede.

Gli allievi ammessi a frequentare le strutture di cui alla presente convenzione, durante la loro permanenza, saranno tenuti al rispetto delle norme interne del Campus Bio-Medico ed all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari ed ospedalieri in particolare.

#### **Art. 9**

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università, in relazione all'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dal Campus Bio-Medico.

#### **Art. 10**

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'A.O.U., salvo l'anticipo dei costi relativi alla copertura assicurativa obbligatoria INAIL per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico medesimo nel Campus Bio-Medico. Come previsto ai sensi dell'art. 6 della presente convenzione i costi suddetti, anticipati dall'A.O.U., verranno rimborsati dal Campus Bio-Medico esclusivamente per i periodi di formazione espletati presso la medesima Azienda.

#### **Art. 11**

La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula e si intende tacitamente rinnovata, di anno accademico in anno accademico, salvo che non intervenga disdetta da una delle parti, da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **Art. 12**

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni. L'Università e l'A.O.U. dichiarano di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Università (consultabile sul sito internet dell'Ateneo: [www.unicampus.it](http://www.unicampus.it)) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio e di far rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi nell'esecuzione dei servizi/attività previsti dalla presente convenzione.

#### **Art. 13**

Con riferimento al disposto del D. Lgs. n. 196/2003 circa la tutela del trattamento dei dati personali, le Parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza che i dati relativi al proprio ente, utili ai fini di legge ed al fine di adempiere agli obblighi contenuti in questo accordo, verranno dall'altra parte conservati e utilizzati. Pertanto, con la firma del presente accordo, le Parti intendono anche esprimere esplicitamente il proprio consenso ai trattamenti sopra descritti e nei limiti delle finalità sopra citate. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti sulla tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

#### **Art. 14**

Le spese di bollo e registrazione del presente contratto, in caso di uso, sono completamente a carico della Parte che ne faccia richiesta.

Letto confermato e sottoscritto

Università degli Studi di  
Sassari  
Il Rettore  
(Prof. Massimo Carpinelli)

Azienda Ospedaliero  
Universitaria di Sassari  
Il Commissario Straordinario  
(Dott. Giuseppe Pintor)

Università Campus Bio-  
Medico di Roma Il Direttore  
Generale del Policlinico  
Universitario

(Prof. Gianluca Oricchio)